

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

SENT. N. 576/2017

Riunita in Camera di Consiglio, composta da:

dott. Silvia Rita Fabrizio

Presidente

n. 960/16 R.G.

dott. Elvira Buzzelli

Consigliere

n. 3898/17 cron.

dott. Angela Di Girolamo

Consigliere rel.

n. 538/17 rep.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 960 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2016 e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Pollegioni , per procura a margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona -, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila .

APPELLATO

Oggetto: protezione internazionale

Conclusioni delle parti: “come da verbale di udienza del 22-11-2016”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 19 D. Lgs 150/2011, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Foggia emesso in data 4/1/2016 con il quale è stata respinta la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e gli è inoltre stata negata altra misura di protezione.

Allegava che: aveva lasciato il Gambia a seguito di un arresto illegale e di torture subite da parte della polizia (in particolare dal N.I.A. , l'Intelligence del Gambia) nell'anno 2009, in quanto sospettato di far parte di un gruppo di opposizione al regime presidenziale (era stato arrestato dopo avere denunciato alla polizia un sms, inviato per errore al suo cellulare , da qualcuno che voleva uccidere il Presidente) ; era stato condannato a sei mesi di prigione e rilasciato dopo 4 mesi ; era stato poi accusato di essere omosessuale (per essere stato visto in compagnia di una coppia di omosessuali olandesi) ed avvertito di dover pagare una somma di denaro per evitare di andare in carcere ; era stato , poi , rilasciato con l'obbligo di andare a firmare ogni settimana ; a quel punto aveva deciso di fuggire ; aveva timore di tornare in Gambia per timore di esser nuovamente arrestato con l'accusa di omosessualità o di altre accuse meramente ritorsive).

- la decisione della Commissione era in contrasto con la Convenzione di Ginevra e, comunque, con le norme inerenti la protezione internazionale, tenuto conto dell'attuale situazione politico-sociale del Gambia e delle conseguenti gravi violazioni dei diritti umani

Pertanto, il ricorrente chiedeva, previo annullamento del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, di accertarsi il suo status di rifugiato e, in via subordinata, la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 10 comma 3 della Costituzione, rilasciando il permesso di soggiorno per asilo, e in via ulteriormente subordinata, accertarsi l'esistenza di una protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 decreto legislativo 251/2007, e in via ancora più gradata, accertarsi l'esigenza della protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo numero



286/1998.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza emessa il 25-5-2016 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo ormai conclusa la vicenda penale relativa alle false dichiarazioni alla polizia - da ritenersi provata alla luce della documentazione allegata - e non credibile il racconto relativo all'arresto subito per l'accusa di omosessualità, siccome privo di riscontri.

Avverso tale ordinanza, con ricorso depositato in data 20/5/2016, ha proposto appello chiedendo, in via principale, l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria e, in via subordinata, quella di protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, eccependo la tardività del gravame e nel merito la sua infondatezza.

All'udienza del 24/1/2017, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di tardività del gravame formulata dal Ministero sul rilievo che l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto, nel termine di 30 giorni, con atto di citazione e non con ricorso, sicché la verifica di tempestività del gravame va effettuata calcolando il termine per impugnare dalla notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata. Come già affermato da questa Corte (con sentenza resa nel proc. n. 856/2016, vertente tra Omo IK e Ministero dell'Interno, precedente cui si intende dare continuità), il gravame di cui all'art. 19 del D.lgs. 150 del 2011 va proposto con ricorso.

Infatti, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo 19 del d.lgs. 1.9.2011 n. 150.

Il ricorso è stato presentato in primo grado ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sicchè l'appello avverso l'ordinanza che definisce il giudizio va presentato ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (“L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione....”).

La questione da affrontare riguarda la forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Secondo un primo orientamento il gravame di cui all'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011 deve essere proposto con atto di citazione.

Secondo tale tesi, l'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011, non prevede una disciplina speciale del giudizio riguardante la protezione internazionale, ma si limita a richiamare il “rito sommario di cognizione” di cui all'art. 702 bis c.p.c., con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale dell'appello e, quindi, la proposizione dello stesso con atto di citazione.

Si sostiene, in particolare, che, il comma 9 dell'art. 19 non prevede dirompenti differenze rispetto al rito sommario di cognizione, disponendo che “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persone cui è accordata la protezione sussidiaria. *In caso di rigetto, la Corte di appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.* Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla *impugnazione* del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di Appello”.

E ciò in quanto il riferimento al “deposito del ricorso” sarebbe atecnico, essendo stata inserita la nozione “entro sei mesi dal deposito del ricorso” solo per indurre il Giudice ad adottare la decisione in tempi rapidi, più che a disciplinare la modalità di attivazione del processo di appello.

In tal senso, dovrebbe essere interpretata anche l'innovazione relativa alla comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado (art. 9 bis “L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono

comunicati alle parti a cura della cancelleria”) e la disposizione introdotta dal comma 10 dell'art. 19 (“La controversia è trattata in grado di appello in via di urgenza”).

Sembra tuttavia preferibile la tesi che prospetta il “ricorso” come forma dell'impugnazione di cui all'art. 19 d.lgs. 150 del 2011 in base ad una interpretazione, non solo letterale della norma (art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150), come modificata dall'art. 27, comma 1, lettera f, del d.lgs. 18.8.2015, n. 142 (“In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi *dal deposito del ricorso*”), ma anche “sistematica”, sicchè la tempestività del gravame va correlata al semplice deposito del ricorso, senza che rilevi, ai fini del computo del termine per l'impugnazione, la successiva notifica dell'impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

Infatti, il legislatore con il d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha inteso garantire la massima accelerazione alla definizione di controversie che attengono ai diritti fondamentali in materia di riconoscimento della protezione internazionale e a tale prioritaria finalità di massima rapidità risponde la forma dell'appello che, con il ricorso, consente al giudice di fissare a breve termine l'udienza, mentre l'atto di citazione lascerebbe al soggetto istante la scelta della data dell'udienza, anche quindi in tempi più lunghi.

Per la stessa ragione l'ordinanza di cui al comma 9, che rigetta il ricorso oppure riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, viene comunicata alle parti a cura della cancelleria, in modo da consentire l'immediato decorso del termine breve per impugnare.

La lettera della norma, poi, è assolutamente netta, in quanto fa riferimento al “deposito del ricorso”.

Il legislatore, con l'innovazione recata dal d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha voluto chiarire in via definitiva che è il ricorso e non l'atto di citazione la forma dell'appello.

Del resto, quando in relazione al giudizio di Cassazione la legge fa riferimento alla “impugnazione” in senso generico (“entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla *impugnazione* del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di



appello”), ciò accade solo perchè il gravame dinanzi alla Corte Suprema non può essere introdotto che con il ricorso, sicchè non era necessario apportare sul punto alcuna modifica.

Conseguentemente, va affermata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome tempestivamente proposto con ricorso depositato in data 20/6/2016, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, effettuata in data 26 maggio 2016.

Nel merito, l'appello è fondato.

E' invero persona ammissibile alla *protezione sussidiaria*, il cittadino straniero o l'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, *correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*. Al riguardo l'art. 14 D. L.vo 19.11.2007 n. 251 stabilisce che devono considerarsi *danni gravi*: a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*.

L'art. 3 D.L.vo 251/2007 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

L'esame della domanda è compiuta su base individuale, sulla scorta della valutazione di tutti i fatti pertinenti che il riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente (che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi), della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.



Tuttavia, qualora il richiedente non abbia fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono comunque ritenuti veritieri se: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, su cui si dispone; d) il ricorrente ha presentato la domanda prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Inoltre si è precisato che in tale materia vi è un incremento dei *poteri officiosi*, dovendo il Giudice cooperare per l'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni in ordine all'ordinamento giuridico e alla situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 27310/2008).

Nella specie, va innanzitutto , evidenziata la sostanziale attendibilità della vicenda personale del ricorrente (come dedotto nel primo motivo di appello) nei termini riferiti in sede di audizione amministrativa : è fuggito dal Gambia, ove vigeva il regime dittatoriale del Presidente Yahua Janneh , a seguito di un arresto illegale e di torture subite da parte della polizia (in particolare del N.I.A. , l'Intelligence del Gambia) nell'anno 2009, in quanto sospettato di far parte di un gruppo di opposizione al regime presidenziale, condannato a sei mesi di carcere e rilasciato dopo 4 mesi.

Tale versione, come riconosciuto dal Tribunale (e non contestato dall'appellato) , trova riscontro nella documentazione allegata al ricorso introduttivo (ed in particolare negli articoli di stampa presenti nella rete Internet) .

Ad avviso della Corte deve ritenersi credibile, contrariamente a quanto affermato in prime cure , anche la seconda parte del racconto, relativa all'accusa e all'arresto per omosessualità, alla luce del tenore delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale, cui l'appellante ha riferito : di essere stato visto da un vigilante in



compagnia due turisti olandesi omosessuali, i quali gli avevano chiesto di far loro da guida nella zona; di essere stato poi fermato dalla polizia, la quale, dopo avere allontanato i due turisti, lo aveva denunciato per omosessualità; di avere pagato una cauzione per essere liberato e di essere stato comunque sottoposto all'obbligo di firma settimanale.

Tali dichiarazioni appaiono intrinsecamente coerenti e dettagliate in ordine alle concrete modalità dei fatti (cfr verbale di audizione) e trovano riscontro nelle informazioni acquisite in ordine alla situazione socio-politica del Gambia, in cui l'omosessualità è aspramente repressa e punita penalmente.

La giurisprudenza di legittimità, sulla base di una interpretazione sistematica (e conforme ai principi comunitari) delle norme sopra richiamate ha da tempo affermato che nella valutazione della credibilità del richiedente (da svolgere alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, e non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi e tanto meno su preconcetti, speculazioni soggettive, congetture, stereotipi, intuizioni o sensazioni istintive- cfr ad esempio, Cass. 8282/2013-), incombe sul giudice della protezione internazionale un obbligo di cooperazione istruttoria (si vedano, tra altre: Cass. 26056/2010; 10546/2012; 16221/2012; 24064/2013).

Anche la CGUE, nell'interpretare l'art. 4 della ricordata direttiva del 2004, ha avuto modo di precisare che «spetta comunque allo Stato membro interessato cooperare» con il richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi di tale domanda di protezione e che «quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva» (si vedano, in tal senso, sentenza 22/11/2012 in C-277/11, punto 65; sentenza 2/12/2014 in C-148/13, punti 51, 56, 58).

La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che tale doverosa collaborazione



istruttoria deve riguardare, anche ed in particolare, la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato, rappresentata dal richiedente e non genericamente ed esclusivamente la condizione generale del paese di origine (Cass. 24064/2013; 7333/2015; 14998/2015; 15192/2015; 25319/15) e che l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio - politico del paese di rientro deve avvenire, in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008 (Cass. 10202/2011), la cui richiesta ed adozione «non ha, peraltro, carattere esclusivo, ben potendo essere integrata da informazioni assunte, anche via web, attraverso altri canali d'informazione» (Cass. 16202/2012).

Occorre inoltre aggiungere che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente non può prescindere dalla considerazione dei limiti della memoria umana, dei possibili effetti che su essa possono avere le esperienze traumatiche vissute dal dichiarante e le sue particolari condizioni personali (di sesso, età, salute, istruzione, contesto sociale di provenienze) e delle possibili imprecisioni rappresentative connesse alla necessaria intermediazione di un interprete.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi verosimile la versione dell'appellante di essere fuggito dal Gambia per timore di ulteriori arresti e ritorsioni collegati a sospetti sulla militanza politica ed orientamento sessuale.

Tale situazione, seppur estranea alla previsione della Convenzione di Ginevra, può senz'altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del Gambia.

Può ritenersi fatto notorio quella descritta e documentata dall'appellante (il dittatore Yahya Jammeh ha istaurato, da oltre 20 anni, una sistematica e violenta repressione del dissenso politico, della libertà di stampa, dei fondamentali diritti umani), confermata anche dall'ultimo rapporto di Amnesty International 2015/2016 (.. *“ il tentato colpo di stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazioni dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso e hanno*



dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni. CONTESTO Ad aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'Upr delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte. Il governo ha ignorato gli inviti da parte della comunità internazionale che lo sollecitavano a condurre un'indagine indipendente congiunta sul periodo immediatamente successivo al tentato colpo di stato del 2014 e, nello specifico, ha dimostrato la propria indifferenza verso una risoluzione della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli di febbraio, che chiedeva di condurre una missione di accertamento dei fatti. A giugno, il Gambia ha espulso l'incaricata speciale dell'Eu, dandole 72 ore di tempo per lasciare il paese, senza fornire alcuna spiegazione. ... SPARIZIONI FORZATE . A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute incommunicado. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani e un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni dei detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra. ...LIBERTÀ D'ESPRESSIONE – GIORNALISTI E DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione.... TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI A marzo, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha reso pubblico un rapporto in cui sosteneva che nel paese la tortura era "prevalente e abituale", in particolare durante le prime fasi della detenzione da parte della Nia. Il rapporto esprimeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l'assenza di un efficace meccanismo di denuncia in grado di affrontare le accuse di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha potuto osservare "la natura brutale dei metodi di tortura applicati e comprendenti percosse molto gravi mediante l'utilizzo di oggetti pesanti o cavi elettrici; scosse elettriche; soffocamento provocato mettendo prima un sacchetto di plastica sulla testa e quindi riempiendolo con acqua e ustioni con liquido bollente" ... PENA DI MORTE Il 30 marzo un tribunale militare istituito presso la caserma Fajara di Bakau, nei pressi della capitale, ha emesso condanne a morte nei confronti di tre soldati e ne ha condannati altri tre all'ergastolo per il loro coinvolgimento nel colpo di stato del 2014. Il processo era stato celebrato in segreto e né i mezzi



d'informazione né osservatori indipendenti avevano potuto assistere alle udienze.. . DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE Tre uomini sospettati di essere gay sono stati processati per "attività sessuale contro natura". Due sono stati prosciolti ad agosto, mentre il terzo a fine anno era ancora sotto processo. I tre erano stati arrestati a novembre 2014, a un mese dall'introduzione nell'ordinamento del Gambia dell'ergastolo per il reato di "omosessualità aggravata". Molte persone Lgbt hanno abbandonato il paese. ") .

Va aggiunto che , di recente, in data 1175/2016 , è stata adottata dal Parlamento Europeo una proposta di risoluzione comune sul Gambia in cui , evidenziata la situazione di grave violazione della libertà di opinione e dei diritti umani , si

- 1)" *esprime massima preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in Gambia e deplora gli attacchi perpetrati il 14 e il 16 aprile 2016 contro i partecipanti a manifestazioni pacifiche;*
2. *chiede il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati nell'ambito delle proteste del 14 e del 16 aprile; chiede al governo della Repubblica del Gambia di garantire un giusto processo a tutte le persone detenute perché sospettate di aver partecipato al tentativo incostituzionale di cambiamento di governo; chiede alle autorità del Gambia di garantire la loro integrità fisica e psicologica in ogni circostanza e di assicurare che chi è ferito riceva senza indugio assistenza medica; esprime preoccupazione per le testimonianze di torture e maltrattamenti di altri prigionieri;*
3. *esorta le autorità gambiane a svolgere un'indagine rapida e indipendente su tali eventi ed esprime profonda preoccupazione, in particolare, per la notizia del decesso in carcere dell'attivista di opposizione Solo Sandeng;*
4. *condanna fermamente le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, le torture e le altre violazioni dei diritti umani perpetrate a danno delle voci del dissenso, tra cui giornalisti, difensori dei diritti umani, oppositori e critici politici, come pure delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, durante il governo del presidente Yahya Jammeh; chiede che tutti i prigionieri tenuti in isolamento siano sottoposti a processo o rilasciati;*
5. *chiede all'UE e all'UA di collaborare con il Gambia per istituire misure di salvaguardia contro la tortura, garantire un accesso indipendente ai prigionieri e riformare tutte le norme che interferiscono con i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, tra cui*



quelle riguardanti i reati di sedizione, diffamazione e diffusione di informazioni false, previsti dal codice penale, e l'emendamento alla legge sull'informazione e la comunicazione del 2013, che prevede la censura dell'espressione online;

6. *invita il Gambia a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;*
7. *invita il governo del Gambia a indagare sulle prove di violazioni dei diritti umani commesse dalla NIA, a introdurre norme volte a garantire pari diritti ai cittadini, anche in merito ai problemi relativi alle disuguaglianze, e a portare avanti i progetti per la creazione di una commissione nazionale per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi sulle istituzioni per i diritti umani, con l'obiettivo di monitorare i presunti casi di violazioni dei diritti umani e svolgere indagini al riguardo;*
8. *esorta il governo del Gambia e le autorità regionali ad adottare tutte le misure necessarie per fermare le discriminazioni e gli attacchi a danno delle persone LGBTI e la loro criminalizzazione, nonché per garantire il loro diritto alla libertà di espressione, anche mediante la rimozione dal codice penale gambiano delle disposizioni che criminalizzano le persone LGBTI;*
9. *chiede alle autorità gambiane di evitare ogni forma di discriminazione religiosa, di incoraggiare un dialogo pacifico e inclusivo tra tutte le comunità e di adoperarsi a favore di tale dialogo;*
10. *invita l'ECOWAS e l'UA a portare avanti il proprio impegno per quanto concerne le violazioni dei diritti umani commesse attualmente dal regime gambiano; rammenta che la sicurezza e la stabilizzazione sono tuttora grandi sfide nella regione dell'Africa occidentale e insiste sulla necessità che l'UA e l'ECOWAS monitorino da vicino la situazione in Gambia e si impegnino in un dialogo politico permanente con le autorità gambiane sul rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;*
11. *esorta il governo della Repubblica del Gambia a ratificare la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo prima delle elezioni presidenziali previste per dicembre 2016;*
12. *invita il governo del Gambia ad instaurare un dialogo autentico con tutti i partiti politici di opposizione in merito alle riforme legislative e politiche volte a garantire lo svolgimento libero ed equo delle elezioni e il rispetto della libertà di associazione e di riunione, conformemente*



agli obblighi internazionali del paese; rammenta che la piena partecipazione alle elezioni nazionali libere e indipendenti da parte dell'opposizione e della società civile indipendente è un fattore importante per il successo delle elezioni stesse;

- 13. incoraggia la comunità internazionale, comprese le organizzazioni locali per i diritti umani e le ONG, come pure la delegazione dell'UE in Gambia e le altre istituzioni internazionali pertinenti, a monitorare attivamente il processo elettorale, prestando particolare attenzione alla garanzia del rispetto pubblico della libertà di associazione e riunione;*
- 14. invita il governo del Gambia ad adottare tutte le misure necessarie per garantire, in ogni circostanza, il pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa; chiede, a tal proposito, di riformare le disposizioni della legge sull'informazione e la comunicazione in modo che la legislazione nazionale sia resa conforme alle norme internazionali;*
- 15. esprime preoccupazione per il fatto che il PIN 2015-2016 per il Gambia non preveda alcun sostegno o finanziamento a favore della società civile o della governance democratica, della promozione dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che la governance democratica, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani costituiscano i settori prioritari di qualsiasi accordo di cooperazione allo sviluppo considerato in futuro tra l'UE e il Gambia;*
- 16. invita la delegazione dell'UE in Gambia ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per monitorare attivamente le condizioni di detenzione in Gambia e per accompagnare e monitorare le indagini sulla repressione delle proteste del 14 e del 16 aprile 2016 da parte del governo e sul trattamento dei manifestanti detenuti, come pure a intensificare gli sforzi per collaborare con gli esponenti dell'opposizione politica, i leader studenteschi, i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i sindacalisti e i rappresentanti delle persone LGBTI;*
- 17. esorta l'UE e i suoi Stati membri a effettuare una consultazione pubblica a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e a valutare la possibilità di congelare ogni forma di assistenza non umanitaria al governo del Gambia e di imporre divieti di viaggio e altre sanzioni mirate ai funzionari responsabili di gravi violazioni dei diritti umani... “*

Dopo le elezioni politiche del dicembre 2016, a seguito dell'elezione di Adama Barrow, la situazione politica sembra avviata ad una certa stabilizzazione ma la



transizione è ancora difficile e non ancora sotto il pieno controllo delle nuove autorità .

Le fonti reperibili evidenziano che : a metà gennaio 2017: “ Circa 45.000 persone sono arrivate in Senegal in fuga dalla situazione di continua incertezza politica in Gambia. La ragione va attribuita al fatto che il presidente uscente, Yahya Jammeh, dopo più di vent'anni di potere, non riconosce la recente sconfitta elettorale e dichiara lo stato di emergenza. Intanto le forze armate senegalesi, assieme ad altri contingenti militari di paesi dell'Africa occidentale, già da ieri hanno varcato i confini, occupando militarmente il piccolo paese africano, che è una sottile striscia di terra incastrata nel territorio del Senegal. Si contano per questo già a migliaia i civili e i turisti che stanno scappando con tutti i mezzi dalla capitale Banjul e dal resto del Gambia, una parte dei quali - si è calcolato attorno al 7% - sono in arrivo in Italia. In alcune regioni dello stesso Gambia, a quanto risulta, accolgono circa 8.000 rifugiati, soprattutto senegalesi, che vivono con ansia e preoccupazione l'evolversi della situazione politica nel Paese. I prossimi giorni saranno cruciali. considerato che altre persone potrebbero fuggire se l'attuale situazione non si risolverà al più presto in modo pacifico...¹ L'UNHCR ha così dispiegato il proprio personale per effettuare le prime valutazioni nelle zone chiave di confine fra Senegal e Gambia e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per valutare i bisogni delle persone giunte in Senegal(<http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2017/01/20/news/senegal>) ;

- dopo il giuramento avvenuto una settimana fa nell'ambasciata del Gambia in Senegal e dopo la fuga dell'ex presidente Yahya Jammeh in Guinea Equatoriale, il nuovo presidente Adama Barrow è arrivato nel paese mettere fine a una crisi politica durata sei settimane; “ Barrow dovrebbe gestire l'eredità di Jammeh tra i servizi di sicurezza e un corpo paramilitare altamente addestrato e armato. Dopo 22 anni di relazioni tese gravemente tra i civili e le



forze armate, per far tornare la fiducia nel paese serviranno più dei tre anni del mandato di Barrow(<http://www.internazionale.it/notizie/maggie-dwyer/2017/01/17/cosa-succede-gambia>).

In tale contesto, tenuto conto della situazione personale del ricorrente (già arrestato e torturato per ragioni collegate a militanza politica e all'orientamento sessuale), sussistono fondati motivi per ritenere che il rientro nel suo paese d'origine, ancora lontano da una effettiva democrazia e certezza di tutela dei diritti umani , potrebbe esporre il medesimo a pericolo di essere nuovamente arrestato e , quindi di essere sottoposto a “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante “ , configurandosi l'ipotesi di danno “ danno grave” di cui alla lettera b) del cit .art. 14 .

Del resto, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di riconoscere la protezione sussidiaria ai cittadini del Gambia (Trib. Trieste , 4 novembre 2015 ; Tribunale di Genova , 16 novembre 2016 ; Tribunale Palermo , 9 maggio 2016) Tribunale L'Aquila , giudice Salari , ord. 5 febbraio 2017)

Pertanto , in riforma dell'ordinanza impugnata , all'appellante va riconosciuta la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.lgs 19 novembre 2007 n 251 .

Stante la novità della questione trattata e la complessità della interpretazione normativa, le spese dell'appello vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.


La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata così provvede:

- 1)Accoglie l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata riconosce a
la protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251.
 - 2.Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
- Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2017 .

Il Consigliere est.



Angela Di Girolamo



Il Presidente

Rita Silvia Fabrizio



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Publicata in data - 6 APR. 2017



IL CANCELLIERE

